

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4719**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore BESOSTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2000**

—————

Modifica degli articoli 94 e 95 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'insuccesso dei lavori della Commissione Bicamerale per la riforma della Costituzione ha impedito che si potesse operare sulla II parte del testo in modo organico; tuttavia il Parlamento ha ritenuto che interventi puntuali e precisi potessero essere fatti.

Si sono quindi in questa Legislatura modificati alcuni articoli della Costituzione e precisamente con legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, l'articolo 48, con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'articolo 111, e con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, gli articoli 121, 122, 123. La costituzionalizzazione dei principi del giusto processo (peraltro già contenuti nell'articolo 24 della Costituzione, perché il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento impone il rispetto del contraddittorio e un giudice terzo), le norme sull'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto ordinario, con le correlate nuove competenze regionali, e l'istituzione della circoscrizione estero non sono modifiche di poco conto.

La discussione di una nuova legge elettorale impone un limitato intervento su norme della Costituzione, che non ne stravolgano l'impianto: quello di una democrazia parlamentare.

Le nuove norme ampliano i poteri del Presidente della Repubblica, ampliamento peraltro già incorporato nella costituzione materiale, ma nel contempo ne definiscono meglio gli ambiti.

Con l'articolo 1 si sanziona quello che ormai è una *communis opinio*. Proprio le polemiche sulla nomina successive a Prodi impongono che la fiducia sia data non al Governo, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 2 si introduce indubbiamente la modifica più forte al bicameralismo perfetto, che caratterizza il nostro sistema parlamentare; l'indicazione del *Premier* già nella fase elettorale comporta che questa indicazione debba essere rispettata dalle Camere.

La possibilità, non puramente teorica, che le due Camere abbiano maggioranze differenziate, se non addirittura alternative, consiglia che la indicazione del *Premier* (non elezione e neppure designazione) in estrema *ratio* sia convalidata dalla Camera per la cui elezione ha concorso il corpo elettorale nella sua interezza, cioè dalla Camera dei deputati.

Analoghe considerazioni valgono per un eventuale voto di sfiducia.

Le maggioranze divise tra Camera e Senato non sono teoricamente evitabili, neppure nel caso di legge elettorale uguale o tendenzialmente produttiva degli stessi effetti.

I senatori sono eletti su base regionale ed ogni regione ha diritto ad un numero minimo di sette senatori, fatte salve le eccezioni della Valle d'Aosta e del Molise (art. 57 della Costituzione). Questo fatto, insieme con la differente composizione del corpo elettorale (art. 58 della Costituzione) e l'esistenza dei senatori di diritto ed a vita (art. 59 della Costituzione), impedisce la garanzia assoluta di due maggioranze omogenee.

Con la modifica costituzionale proposta se ne traggono le conseguenze.

La modifica introduce un principio anche di differenziazione di funzioni tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, anzi, per essere più precisi, una regola per la soluzione di un eventuale conflitto.

Sul principio vi è un consenso ampio, anche se le soluzioni prospettate non sono

omogenee. Naturalmente la mancanza di maggioranza in un ramo del Parlamento potrebbe impedire al Governo di attuare il suo programma od addirittura di approvare il bilancio di previsione dello Stato. Se tale impossibilità di governare si rivelasse effettiva il Presidente della Repubblica avrebbe sempre il potere di intervenire con lo scioglimento delle Camere o di quella Camera in cui il *Premier* non abbia la fiducia o una salda maggioranza.

Con l'articolo 3 si introduce un istituto simile alla cosiddetta sfiducia costruttiva (ma anche quella ironicamente definita «distruttiva»).

Finché si è nell'attuale sistema parlamentare non vi sono automatismi di elezione del nuovo *Premier* o di scioglimento delle Camere.

Non si può incidere sui poteri del Presidente e d'altro canto, finché di indicazione si tratta, non ci può essere conflitto tra il corpo elettorale e la sua rappresentanza. In un certo senso la revocabilità del *Premier* indicato costituisce una forma di controllo sul suo operato.

Nel contempo, lasciando al Presidente della Repubblica il potere di nominare il *Premier*, resta affidata al suo prudente apprezzamento la valutazione se vi sia o

meno «tradimento» della volontà degli elettori.

Con l'articolo 4 si modifica l'articolo 95 della Costituzione nel primo comma, rafforzando ulteriormente il ruolo del *Premier*: rendendo lo stesso l'unico responsabile dell'attività dell'organo Governo, inteso nella sua unitarietà (art. 92 della Costituzione).

Si sottolinea inoltre, la sua responsabilità politica non soltanto di fronte alle Camere ma anche di fronte al Paese ed alla Comunità internazionale; ciò è, per altro, diretta conseguenza del fatto che oggetto della fiducia (o della sfiducia) è il *Premier* e non più il Governo.

Con il quinto ed ultimo articolo la dimissione di un ministro è simmetrica rispetto alla sua nomina. Se la nomina dei ministri è prerogativa presidenziale, altrettanto si deve ritenere per la loro rimozione.

Il complesso degli articoli esalta il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, ma nel quadro dell'attuale assetto costituzionale.

Il rafforzamento del ruolo del *Premier* non è necessariamente legato alla sua indicazione nel procedimento elettorale, ma se tale indicazione fosse introdotta, a maggior ragione si dovrebbe approvare il presente disegno di legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 94, commi primo e secondo, della Costituzione la parola «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»

## Art. 2.

1. All'articolo 94, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di voto discordante tra le due Camere prevale la decisione della Camera dei deputati».

## Art. 3.

1. All'articolo 94, quinto comma, della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La mozione di sfiducia deve contenere l'indicazione al Presidente della Repubblica della persona proposta quale Presidente del Consiglio dei Ministri in sostituzione del Presidente del Consiglio sfiduciato. In difetto, in caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica procede ai sensi dell'articolo 88, primo comma».

## Art. 4.

1. Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 95 della Costituzione dopo la parola «è» sono inserite le seguenti: «l'unico» e sono aggiunte in fine le parole: «di fronte alle Camere, alla Nazione e alla comunità internazionale».

Art. 5

1. All'articolo 95, primo comma, della Costituzione sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e ne propone la revoca al Presidente della Repubblica»





